

Versione anonimizzata

Traduzione

C-247/23 – 1

Causa C-247/23 [Deldits] ¹

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

18 aprile 2023

Giudice del rinvio:

Fővárosi Törvényszék (Ungheria)

Data della decisione di rinvio:

29 marzo 2023

Ricorrente:

VP

Resistente:

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria)

(omissis)

Ricorrente:

VP [(omissis) Budapest (Ungheria) (omissis)]

(omissis)

Resistente:

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (Direzione generale nazionale della polizia degli stranieri) [(omissis) Budapest (Ungheria) (omissis)]

(omissis)

¹ Il nome della presente causa è fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Oggetto della controversia: ricorso giurisdizionale amministrativo relativo alla tenuta del registro in materia di asilo

DECISIONE

Il giudice del rinvio avvia un procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in prosieguo: il«RGPD»).

Il giudice del rinvio sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 16 del RGPD debba essere interpretato nel senso che l'autorità incaricata della tenuta dei registri ai sensi del diritto nazionale sia tenuta, in relazione all'esercizio dei diritti della persona interessata, a rettificare il dato personale relativo al sesso di detta persona registrato dall'autorità nel caso in cui tale dato sia cambiato dopo il suo inserimento nel registro e non sia pertanto conforme al principio di esattezza stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del RGPD.
2. In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l'articolo 16 del RGPD debba essere interpretato nel senso che richiede che la persona che chiede la rettifica del dato relativo al suo sesso fornisca prove che giustifichino la sua domanda di rettifica.
3. In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, se l'articolo 16 del RGPD debba essere interpretato nel senso che la persona richiedente è tenuta a dimostrare di essersi sottoposta ad una riassegnazione chirurgica del sesso.

(omissis) [considerazioni di diritto processuale interno]

Motivazione

- 1 Questo giudice amministrativo, investito di una causa relativa alla tenuta del registro in materia di asilo, chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte di giustizia»), sul fondamento dell'articolo 267 TFUE, l'interpretazione delle norme di diritto dell'Unione necessarie per dirimere la controversia principale.

Oggetto della controversia e fatti rilevanti

- 2 La parte ricorrente è una persona di cittadinanza iraniana che è stata riconosciuta come rifugiata in Ungheria nel 2014. In tale procedimento essa ha fatto valere la

propria condizione di transessuale come motivo della sua fuga e i certificati degli specialisti psichiatrici e ginecologi da lei forniti confermavano l'identità transessuale della parte ricorrente, che è nata femmina. Dopo il riconoscimento come persona rifugiata, la parte ricorrente è stata inserita nel registro in materia di asilo come persona di sesso femminile.

- 3 Il giudice del rinvio rileva che il registro in materia di asilo serve ad attestare i dati di identificazione delle persone fisiche (compreso il sesso) che sono state riconosciute come rifugiate e che l'autorità competente in materia di asilo tratta tali dati fino a 25 anni dopo l'eventuale cessazione di detto riconoscimento.
- 4 Nel 2022 la parte ricorrente ha presentato dinanzi alla parte resistente una domanda, invocando l'articolo 16 del RGPD, affinché fosse rettificato il sesso indicato nel registro in materia di asilo, cambiandolo in maschile, e fosse modificato il suo nome. Nel corso del procedimento la stessa ha prodotto i certificati di medici specialisti che aveva già presentato in precedenza. La parte resistente ha respinto tale domanda con decisione dell'11 ottobre 2022 (omissis). Secondo la motivazione di tale decisione, la parte ricorrente non aveva dimostrato di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico di cambiamento del sesso e i documenti forniti confermavano unicamente la transessualità, ma non il fatto che fosse intervenuto un cambiamento di sesso.
- 5 Nel ricorso giurisdizionale amministrativo, la parte ricorrente chiede al giudice del rinvio di annullare la succitata decisione. Essa afferma che, dal punto di vista concettuale, la transessualità implica un cambiamento di sesso e la documentazione medica prodotta conferma che la riassegnazione del sesso è avvenuta. La parte ricorrente fa valere la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), in particolare le sentenze pronunciate nelle cause A. P., Garçon e Nicot c. Francia (ricorsi n. 79885/12, n. 52471/13 e n. 52596/13), nonché S. V. c. Italia (ricorso n. 55216/08), e sostiene che per la riassegnazione del sesso non è necessario un intervento chirurgico. Sottolinea che è identificata come maschio, che, secondo i pareri medici, il suo aspetto è maschile e che in essi le è stato attribuito per la diagnosi il codice F64.0 della Classificazione internazionale delle malattie, corrispondente al transessualismo.
- 6 La parte resistente chiede il rigetto del ricorso giurisdizionale amministrativo in quanto, a suo avviso, la parte ricorrente non ha fornito alcun documento pubblico o medico che certifichi il cambiamento di sesso.

Motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale e argomenti delle parti

- 7 Il giudice del rinvio ritiene che l'interpretazione dell'articolo 16 del RGPD sia necessaria per pronunciare la sua sentenza.

- 8 Secondo la parte ricorrente, dovrebbe esserle concessa la possibilità di «rettifica». Nel corso del procedimento non si può esigere da coloro che presentano una domanda ai sensi dell'articolo 16 del RGPD una prova eccessiva e, in particolare, che dimostrino di essersi sottoposti ad un intervento medico di riassegnazione del sesso. Tale pretesa sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte EDU e violerebbe l'articolo 1 (diritto alla dignità umana), l'articolo 3 (diritto all'integrità fisica e psichica) e l'articolo 7 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e non sarebbe nemmeno conforme al principio di equivalenza in materia di tutela dei diritti fondamentali sancito dall'articolo 52, paragrafo 3, della Carta. La parte ricorrente sottolinea che vari Stati membri (Svezia, Danimarca, Malta, Irlanda, Belgio, Grecia e Portogallo) basano il riconoscimento giuridico del sesso sulla dichiarazione della persona transessuale.
- 9 Secondo la parte resistente, la parte ricorrente non ha pienamente soddisfatto l'obbligo di sanare la carenza in quanto non ha fornito alcun documento pubblico o medico che certifichi il cambiamento di sesso.

Disposizioni normative rilevanti

- 10 Articolo 16 del RGPD:
- «L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa».
- 11 Articolo 81 della a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (legge n. LXXX del 2007, in materia di diritto d'asilo) (in prosieguo: la «legge in materia di diritto d'asilo»):
- «L'autorità competente in materia di asilo tratta nel registro relativo a tale materia i dati personali dei rifugiati, dei beneficiari di protezione sussidiaria, dei beneficiari della condizione di persona accolta (“befogadott”), dei beneficiari di protezione provvisoria (“menedékes”), nonché delle persone che chiedono protezione internazionale e delle persone soggette alla procedura Dublino (in prosieguo, congiuntamente: le «persone soggette alla presente legge»), i dati riguardanti il loro soggiorno nonché l'assistenza e gli aiuti cui hanno diritto, così come le successive modifiche degli stessi, al fine di:
- a) verificare che esse abbiano lo status di rifugiato, di beneficiario di protezione sussidiaria, di beneficiario di protezione provvisoria o di beneficiario della condizione di persona accolta e assicurarsi che spetti loro il godimento dei diritti derivanti da tale status;
 - b) verificare che spetti loro il diritto all'assistenza e agli aiuti definiti nella presente legge e in altre norme;

- c) verificare la loro identità personale;
- e) evitare la duplicazione di procedure; e
- e) accertare se la domanda sia stata presentata più volte».

12 Articolo 82, lettera f), della legge in materia di diritto d'asilo:

«Ai fini del presente capo, sono considerati dati di identificazione delle persone fisiche i seguenti dati delle persone soggette alla presente legge:

(...)

- f) il sesso».

13 Articolo 83, paragrafo 1, della legge in materia di diritto d'asilo:

«Il registro in materia di asilo contiene i seguenti dati delle persone soggette alla presente legge:

- a) i dati di identificazione delle persone fisiche».

14 Articolo 83/A, paragrafo 5, della legge in materia di diritto d'asilo:

«L'autorità competente in materia di asilo deve cancellare d'ufficio le annotazioni contrarie alla normativa, correggere quelle non corrette e inserire le annotazioni mancanti nel registro ufficiale da essa tenuto».

Esposizione dei motivi alla base delle questioni pregiudiziali

- 15 Tenuto conto di quanto precede, risulta necessario avviare un procedimento pregiudiziale al fine di chiarire a quali condizioni esattamente sia riconosciuto all'interessato il diritto di rettifica previsto dall'articolo 16 del RGPD in relazione al dato registrato riguardante il suo sesso.
- 16 Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia sono rilevanti in quanto, sebbene la normativa ungherese applicabile, ossia la legge in materia di diritto d'asilo, contenga in generale disposizioni sul trattamento di modifiche dei dati registrati e sulla rettifica delle voci erranee, tale normativa non disciplina né la procedura né i requisiti in relazione al cambiamento di sesso e al conseguente cambiamento di nome che vengono in esame nel caso di specie. Nella sentenza n. 6, del 27 giugno 2018, dell'Alkotmánybíróság (Corte costituzionale, Ungheria), detto giudice ha dichiarato che ricorreva una situazione incostituzionale per omissione, in violazione dell'articolo II (inviolabilità della dignità umana) e dell'articolo XV, paragrafo 2 (divieto di discriminazione), della Magyarország Alaptörvény (Legge fondamentale ungherese), in quanto il legislatore non ha disciplinato la procedura per il cambiamento di sesso e di nome delle persone che non hanno la cittadinanza ungherese e sono legalmente stabilite [in Ungheria],

mentre tale possibilità è invece riconosciuta ai cittadini ungheresi. L'Alkotmánybíróság (Corte costituzionale) ha esortato il Parlamento ungherese ad assolvere la sua funzione legislativa al più tardi entro il 31 dicembre 2018. Inoltre, la Corte EDU ha dichiarato, nella sentenza pronunciata il 16 luglio 2020 nella causa Rana c. Ungheria (ricorso n. 40888/17), che era stato violato l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in quanto l'Ungheria non aveva concesso ad una persona cui era stato riconosciuto lo status di rifugiato la possibilità di accedere alla procedura per il riconoscimento giuridico dell'appartenenza sessuale. Nonostante le menzionate sentenze, la normativa ungherese non contiene ancora le disposizioni necessarie per l'espletamento delle procedure.

- 17 Il giudice del rinvio rileva inoltre che, dopo la succitata sentenza dell'Alkotmánybíróság (Corte costituzionale), nemmeno ai cittadini ungheresi è concessa la possibilità di farsi riconoscere giuridicamente il cambiamento di sesso e, di conseguenza, il giudice del rinvio non può colmare la lacuna normativa applicando per analogia le disposizioni relative ai cittadini ungheresi. La stessa parte ricorrente ha parimenti segnalato la mancanza di una normativa ungherese e per tale motivo ha basato il suo ricorso giurisdizionale amministrativo direttamente sull'articolo 16 del RGPD.
- 18 Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta necessario, per dirimere la controversia principale, chiarire se si possa imporre alla parte resistente, sul fondamento dell'articolo 16 del RGPD in quanto norma di diritto dell'Unione direttamente applicabile, l'obbligo di rettificare il dato relativo al sesso contenuto nel suo registro e, in caso affermativo, quali prove si possano esigere a tal fine dalla persona che chiede la rettifica.

(Omissis) [considerazioni di diritto processuale interno]

Budapest, 29 marzo 2023

(omissis) [Firme]